



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0005394/ISV del 01/04/2014

Filcams Cgil
Segreteria provinciale di Roma
Fax 06.4467351

Fisascat Cisl
Segreteria provinciale di Roma
Fax 06.96035528

Uiltucs Uil
Segreteria provinciale di Roma
Fax 06.4881219

Istituto di vigilanza Argo S.r.l.
Fax 06.91625018

Prefetto di Roma

E p.c. **Presidente del Senato della
Repubblica**
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

**Presidente del Consiglio
dei Ministri**
Fax 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC

Pos. n. 753/14
Sett: ISV

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Con riferimento alla proclamazione, in data 31 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), da parte delle Segreterie provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil,

Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, di un'astensione dal lavoro straordinario, dal 7 aprile 2014, riguardante il personale dell'istituto di vigilanza Argo S.r.l;

IL COMMISSARIO

Consigliere Salvatore Vecchione, delegato per il settore,

CONSIDERATO

l'orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario espresso dalla Commissione di garanzia nella delibera n. 03/130, dell'11 settembre 2003, secondo il quale: *"1. L'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni ..."*;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **"mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione"**, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 2, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, e successive modificazione, del settore Istituti di vigilanza (delibera n. 06/431, del 19 luglio 2006, pubblicata in G.U. n. 183, dell'8 agosto 2006), secondo il quale le parti hanno l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero;
- **"mancato rispetto del termine di preavviso"**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 4, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, e successive modificazione, del settore Istituti di vigilanza (delibera n. 06/431, del 19 luglio 2006, pubblicata in G.U. n. 183, dell'8 agosto 2006), secondo il quale: *"I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero"*;
- **"mancata predeterminazione della durata dello sciopero dello straordinario"**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e del punto 3 della predetta delibera n. 03/130, dell'11 settembre 2003

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alla citata regolamentazione di settore, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione del comportamento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie provinciali di Roma delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, all'Istituto di vigilanza Argo S.r.l., al Prefetto di Roma, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO .

Cons. Salvatore Vecchione